

IPSOA

PMI

IL MENSILE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

2017
3

- Il trattamento di fine mandato agli amministratori: le regole civilistiche e fiscali
- Recesso da parte del socio: obblighi informativi per la società
- Contributi per il rilancio e la valorizzazione dei marchi
- Internazionalizzazione delle imprese: il ruolo di Simest e SACE
- Imposta sul reddito d'impresa (IRI)
- Innovazione e redditività delle PMI con i Big Data
- Esportazione campionari con o senza carnet ATA
- Tecniche di costruzione del budget nel marketing digitale
- La classificazione delle promozioni e delle politiche di prezzo di un prodotto o di un servizio

Anno XXIII - Numero 3 - Marzo 2017 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)



Wolters Kluwer

Smetti di guardarti intorno.



No Risk Visure

L'unico portale
italiano di business
information
per sapere tutto
e subito.

- NoRisk Visure offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

- Un unico accesso per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

- L'unico portale con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphome.

- NoRisk Visure è garantito dall'affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

POWERED BY:



IC InfoCamera



RIBES

Scopri di più su
www.noriskvisure.it



Wolters Kluwer

SOMMARIO

AMMINISTRAZIONE

Il trattamento di fine mandato agli amministratori: le regole civilistiche e fiscali

di Corrado Fenici 5

SOCIETÀ

Recesso da parte del socio: obblighi informativi per la società

di Luca Di Penta 11

FINANZA & CREDITO

Contributi per il rilancio e la valorizzazione dei marchi

di Renata Carrieri 18

Internazionalizzazione delle imprese: il ruolo di Simest e SACE

di Gabriele Toma 23

MERCATI
& COMMERCIO**Imposta sul reddito d'impresa (IRI)**

di Luca Bottero 31

Innovazione e redditività delle PMI con i Big Data

di Amedeo De Luca 37

Esportazione campionari con o senza carnet Ata

di Maurizio Mantani 42

CONTROLLO
DI GESTIONE**Tecniche di costruzione del budget nel marketing digitale**

di Antonio Ferrandina 46

La classificazione delle promozioni e delle politiche di prezzo di un prodotto o di un servizio

di Gianfranco Visconti 51

PMI

IL MENSILE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Direttore Responsabile:

Giulietta Lemmi

Redazione

Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle



Realizzazione grafica

Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Redazione

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione

PMI

e-mail: rivista.pmi.ipsoa@wki.it
sito internet: www.edicolaprofessionale.com/pmi
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.087
telefax (02) 82476.227

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761
telefax (02) 82476.799

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento
Autorizzazione del Tribunale di Milano
n. 589 del 5 novembre 1994
Iscritta nel Registro Nazionale
della Stampa con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417
in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg.
prima della data di scadenza a mezzo raccomandata
A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1
Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761 -
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it -
www.servizioclienti.wki.it

Italia

abbonamento annuale: € 200,00 + IVA

Richiesta di abbonamento

scrivere o telefonare a:
IPSOA, Servizio Clienti,
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Telefono 02.82 47 61 - Fax 02.82 47 6.799

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Cessazione del rapporto

Il trattamento di fine mandato agli amministratori: le regole civilistiche e fiscali

di **Corrado Fenici** - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

È sempre più diffusa la prassi aziendale che prevede a favore degli amministratori, oltre al normale emolumento periodico, un'indennità di fine mandato da corrispondere alla cessazione del rapporto con la società.

La sua corresponsione non è prevista e disciplinata da alcuna norma di legge, a differenza di quanto accade per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, regolato esplicitamente dall'art. 2120 c.c.

Tuttavia il trattamento di fine mandato (TFM) trova legittimazione, secondo la maggior parte della dottrina, in alcune norme del Codice civile, in particolare:

TFM

- l'art. 2120, che stabilisce che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore ha diritto ad un'indennità calcolata sulla base di appositi parametri commisurati alla retribuzione. Il concetto di retribuzione contenuto nell'articolo è piuttosto ampio, comprendendo "tutte le somme ... corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". La norma sembra quindi potersi applicare anche ai rapporti di collaborazione (nei quali è inquadrata generalmente l'attività degli amministratori di società), specialmente alla luce del fatto che i redditi derivanti da tali rapporti sono assimilati ormai da tempo ai redditi di lavoro dipendente;

- gli artt. 2364 e 2389, che attribuiscono all'assemblea dei soci o allo statuto la previsione e la determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori.

Le parti sono pertanto libere di stabilire tale indennità, con una **previsione statutaria** o con **delibera dell'assemblea** dei soci. Nel farlo, è sempre consigliabile rispettare un criterio di ragionevolezza e di congruità, il che significa commisurare l'importo di tale indennità alla realtà economica della società, ai suoi volumi di reddito, all'attività svolta dall'amministratore.

Aspetti contabili

Essendo il trattamento di fine mandato un onere di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e di altre condizioni di maturazione previste dalla contrattazione tra le parti, esso deve essere accantonato in ciascun esercizio per la quota di competenza.

**Corresponsione
da parte
della società**

In base all'**OIC 19** va istituito un apposito fondo che nel bilancio sarà classificato tra i "fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili" (voce B1 dello stato patrimoniale).

L'accantonamento costituisce per il soggetto erogante un costo, da rilevare in conto economico alla voce B7, tra i costi per servizi.

Detto ciò, l'indennità di fine mandato può essere corrisposta direttamente dalla società oppure la società può ricorrere per la sua copertura ad un'apposita polizza assicurativa.

Vediamo come trattare contabilmente i due casi.

Per l'accantonamento annuale la scrittura contabile sarà la seguente:

Accantonamento indennità fine mandato (C.E. B7)	a	Fondo indennità fine mandato (S.P. B1)
---	---	--

Al momento della cessazione del mandato la società corrisponderà all'amministratore l'ammontare del fondo accantonato nei vari esercizi di durata del rapporto di collaborazione. All'atto della corresponsione dell'indennità all'amministratore, la società deve operare la ritenuta del 20% a titolo d'acconto (art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). Si dovrà inoltre rilevare la quota di contributi a carico della società.

Fondo indennità fine mandato	a	<i>Diversi</i> Banca c/c Erario c/ritenute Debiti verso istituti previdenziali
------------------------------	---	---

Contributo gestione separata INPS (2/3 a carico del committente)	a	Debiti verso istituti previdenziali
--	---	-------------------------------------

Costituzione di polizza assicurativa

La società può decidere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del TFM che dovrà liquidare in seguito. I premi pagati corrispondono all'ammontare degli accantonamenti al fondo di fine mandato maturati in ciascun esercizio.

Bisogna distinguere due casistiche che si possono verificare.

a) Beneficiario della polizza è la società

Si rileva l'accantonamento annuale al fondo indennità di fine mandato e si rileva il credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa a seguito del pagamento del premio:

Accantonamento indennità fine mandato (C.E. B7)	a	Fondo indennità fine mandato (S.P. B1)
---	---	--

Credito verso compagnia di assicurazione (S.P. B.III.2.d)	a	Banca c/c (S.P. C.IV.1)
---	---	-------------------------

AMMINISTRAZIONE

Al momento della cessazione del mandato, va rilevata:

- la liquidazione del TFM alla società da parte della compagnia assicuratrice;
- i proventi finanziari della polizza quali differenza tra capitale liquidato e premi pagati;
- la liquidazione del TFM all'amministratore;
- il contributo alla gestione separata INPS per la quota parte (2/3) di competenza della società.

Banca c/c	a	<i>Diversi</i> Credito verso compagnia di assicurazione Altri proventi finanziari (CE.C.16.a)
-----------	---	---

Fondo indennità fine mandato	a	<i>Diversi</i> Banca c/c Erario c/ritenute Debiti verso istituti previdenziali
------------------------------	---	---

Contributo gestione separata INPS (2/3 a carico del committente)	a	Debiti verso istituti previdenziali
--	---	-------------------------------------

b) Beneficiario della polizza è l'amministratore

Si rileva l'accantonamento annuale al fondo indennità di fine mandato ed il pagamento dei premi assicurativi.

Accantonamento indennità fine mandato (C.E. B7)	a	Fondo indennità fine mandato (S.P. B1)
---	---	--

Credito per anticipazione su TFM (S.P. B.III.2.d)	a	Banca c/c (S.P. C.IV.1)
---	---	-------------------------

Al momento della cessazione del mandato, si chiude il fondo con il credito accumulato con il pagamento dei premi assicurativi.

Fondo indennità fine mandato	a	Credito per anticipazione su TFM
------------------------------	---	----------------------------------

Aspetti fiscali: deduzione dell'accantonamento

Il regime fiscale del trattamento di fine mandato è disciplinato dall'art. 105, comma 4, T.U.I.R. A differenza di quanto previsto per i compensi degli amministratori, deducibili ai sensi dell'art. 95 T.U.I.R. secondo il criterio di cassa, l'indennità di fine mandato va dedotta secondo il **principio di competenza**, nei limiti, quindi, della quota maturata.

Sulle condizioni per poter dedurre gli accantonamenti per competenza sono però sorte diverse correnti interpretative. Il "**punto nodale**" della questione è il seguente.

Nel disciplinare la deducibilità del TFM, l'art. 105 T.U.I.R. richiama l'art. 17, comma 1, lett. c) dello stesso T.U.I.R., che concede il beneficio della tassazione separata del TFM in capo all'amministratore-percettore, a condizione che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (ad esempio da estratto notarile della delibera assembleare dal quale risulta il diritto all'indennità, da vidimazione notarile del libro delle adunanze assembleari, da notifica rituale all'amministratore della delibera che gli attribuisce l'indennità). Ora, il requisito della data certa, previsto dal citato articolo, è condizione ulteriore anche per poter procedere alla deduzione dell'accantonamento in capo all'azienda per competenza, oltre che condizione per poter fruire in capo all'amministratore della tassazione separata? Sul punto l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 211/E/2008 ha optato per la soluzione più rigida, precisando che gli accantonamenti per il TFM non sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa, a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto precedente l'inizio del rapporto, così come richiesto dall'art. 17, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.

In mancanza di tale requisito, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate (deduzione per cassa).

Di diverso avviso l'AIDC (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti) che, con la norma di comportamento n. 180/2011, in linea con il parere della maggioranza della dottrina, sostiene che le società di capitali che abbiano correttamente deliberato l'indennità di fine mandato possono effettuare un corrispondente accantonamento deducibile per competenza, a prescindere dal momento in cui il diritto all'indennità sia sorto, senza sottostare ai limiti ed alle condizioni previste dall'art. 17 del T.U.I.R.

Aspetti fiscali: tassabilità in capo al percipiente

Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo all'amministratore, il legislatore prevede la possibilità di assoggettamento a tassazione separata (al fine di evitare la tassazione progressiva di un reddito maturato su vari anni) a condizione che la concessione dell'indennità risulti da **atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto**.

Per la determinazione della data certa si può fare riferimento a quanto indicato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E del 16 febbraio 2007, in cui si individuano i seguenti casi:

- la formazione di un atto pubblico;
- l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
- l'utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
- l'invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.

La norma di comportamento n. 125/1995 dell'AIDC ha ritenuto idoneo a conferire data certa all'atto dal quale risulta il diritto all'indennità, alternativamente:

- l'estratto notarile del libro delle deliberazioni o la vidimazione notarile del libro stesso ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 1666, 14 luglio 1937;
- la notifica rituale (con ufficiale giudiziario o mezzi equipollenti) all'amministratore della delibera che gli attribuisce l'indennità;
- l'invio con raccomandata della delibera in plico senza busta.



AMMINISTRAZIONE

Prelievo fiscale

Si ritiene che la data certa possa essere attribuita anche inviando la delibera tramite **PEC** come allegato o riportando la stessa delibera nel testo dell'e-mail certificata.

Nel caso in cui il TFM sia previsto **direttamente nello statuto** si considera integrato il requisito della data certa antecedente alla nomina degli amministratori anche con riferimento agli amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Il prelievo fiscale in capo all'amministratore opera in pratica in due fasi:

- 1) al momento dell'erogazione dell'indennità, la società opera in qualità di sostituto d'imposta una ritenuta d'acconto del 20% sull'ammontare imponibile dell'indennità;
- 2) successivamente, l'Amministrazione finanziaria provvederà a liquidare l'imposta in via definitiva, con aliquota calcolata sul reddito complessivo medio dichiarato dal contribuente nel biennio antecedente l'anno in cui viene percepita l'indennità.

In mancanza di data certa, l'indennità corrisposta all'amministratore sarà soggetta a tassazione ordinaria nell'esercizio di incasso della stessa (tassazione per cassa).

Il Decreto c.d. Salva Italia (art. 24 D.L. n. 201/2011) ha stabilito che ai compensi di fine mandato il cui diritto alla percezione è sorto dall'1 gennaio 2011 che eccedono euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata.

L'anticipo sul TFM

Analogamente alla previsione del trattamento di fine mandato, alla volontà dei soci è rimessa, in sede di costituzione o successivamente mediante delibera assembleare, anche la possibilità di **anticipare** il fondo accantonato sino a quel momento, fissando le condizioni che lo legittimano.

Il prelievo fiscale in capo all'amministratore segue le seguenti regole analoghe alle regole viste al paragrafo precedente:

- 1) una prima fase con tassazione tramite la ritenuta d'acconto del 20% operata dalla società in quanto sostituti d'imposta;
- 2) una seconda fase con la quale viene operato un conguaglio provvisorio da parte dell'Amministrazione finanziaria, che determinerà l'imposta applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla media del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno della percezione;
- 3) una terza fase, quando verrà corrisposto il saldo del TFM al termine del mandato, nel quale l'amministratore subirà dapprima la ritenuta d'acconto del 20% operata dalla società e poi il conguaglio definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria che terrà conto delle anticipazioni effettuate in precedenza.

Rinuncia al TFM

Nei casi in cui l'amministratore rinunci al suo credito verso la società per il TFM, generalmente con lo scopo di patrimonializzare la società, si determinano le seguenti situazioni.

Con la rinuncia, non si crea alcuna conseguenza fiscale in capo all'amministratore, quindi non si dà luogo ad alcuna tassazione in capo al medesimo.

Amministratore non socio

**Amministratore
socio**

La società, invece, iscriverà una sopravvenienza attiva tassata. La tassazione della sopravvenienza "riequilibra" la situazione fiscale: la società ha dedotto gli accantonamenti e ora tassa l'eliminazione del fondo.

L'attuale normativa fiscale riguardante la rinuncia dei soci ai crediti prevede l'**irrilevanza fiscale** di tale atto **limitatamente alla parte di rinuncia corrispondente al valore fiscalmente riconosciuto del credito**, con conseguente imponibilità in capo alla società partecipata della parte eccedente il detto valore, a titolo di sopravvenienza attiva.

Tale assetto normativo è stato introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 147/2015 ("Decreto internazionalizzazione"), che ha riformulato gli artt. 88, 94 e 101 del T.U.I.R. modificando la precedente situazione di irrilevanza fiscale assoluta delle rinunce ai crediti. Dal lato del socio, il nuovo art. 94 T.U.I.R. prevede che l'ammontare della rinuncia al credito si aggiunge al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

Pertanto, in linea generale, se il valore fiscale del credito coincide con il suo valore nominale iscritto in bilancio, la rinuncia al credito non viene tassata in capo alla società debitrice né in capo al socio.

Tuttavia l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 73/E/1994, ha affermato che la rinuncia ai crediti collegati a redditi tassabili per cassa (come, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi sui finanziamenti dei soci), presuppone l'avvenuto **incasso giuridico** del credito e, pertanto, l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare in capo al percipiente, con anche l'applicazione della ritenuta. Il principio dell'incasso giuridico è stato poi sostenuto anche dalla Corte di cassazione che, con sentenza 18 dicembre 2014, n. 26842, ha sancito la tassazione in capo al socio rinunciatario del credito, al fine di evitare che la società, dopo aver dedotto i costi rilevati per competenza in diversi esercizi, possa poi beneficiare, all'atto della rinuncia da parte dei soci, anche di una sopravvenienza attiva esclusa da tassazione ai sensi dell'art. 88, comma 4, T.U.I.R.

Con l'ordinanza del 26 gennaio 2016, n. 1335, la Corte di cassazione ha sostenuto che la presunzione dell'incasso giuridico scatta quando il socio-amministratore di una società rinuncia all'indennità di fine mandato a lui spettante. In tale ipotesi l'ammontare del TFM, pur se non incassato, deve essere tassato in capo al socio, sulla base del presupposto che la rinuncia determini comunque l'incremento del costo fiscale della partecipazione sociale da lui detenuta (con il conseguente "arricchimento figurativo" del suo patrimonio personale). La società, a sua volta, è tenuta a operare la ritenuta d'acconto sul TFM, ancorché non erogato, e a costituire una riserva patrimoniale in contropartita al venir meno del proprio debito verso il socio.